



COMUNE DI MONTANARO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza N° 43 del 04.05.2020

OGGETTO: Proroga periodo di validità delle Ordinanze N°28 del 20.03.2020, N°33 del 25.03.2020 del 04.04.2020, N°35 del 03.04.2020 e N°37 del 14.04.2020 fino a nuove disposizioni.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 1 e 3:

Art. 1, comma 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Art. 3, comma 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visti i DPCM del 4, 8, 11 e 22 Marzo e del 01 Aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute congiuntamente con il Ministero degli Interni del 22 marzo 2020;

Visto i Decreti Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo; n.35 del 29 marzo e n.36 del 3 aprile 2020 con il quale sono state date ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Piemonte.

Visto il Dpcm 10 aprile 2020.

Visto il Dpcm 26 aprile 2020.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che uno dei principali obiettivi della sopra richiamata normativa è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio;

Considerato che il Dpcm 26 aprile 2020, che ha sancito l'avvio della fase 2, lascia al Sindaco la possibilità di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti la non formazione di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 50 c. 5 che recita "...**In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale....**"

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate: **dal 4.05.2020 e fino a nuove disposizioni:**

- **su tutto il territorio comunale la sosta dei veicoli regolamentata da limitazione temporale (disco orario) è SOSPESA; sono esclusi gli stalli destinati al carico scarico merci;**
- **la chiusura al pubblico dei parchi gioco e giardini pubblici;**
- **LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL Cimitero Comunale**
- **L'ingresso al Cimitero Comunale sia riservato esclusivamente alle operazioni di sepoltura, così come previste dal Dpcm 26 aprile 2020 e s.m.i.**

Eventuali disposizioni modificative verranno emanate con successiva ordinanza.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio;
- sia trasmesso in copia al Comando di Polizia Municipale.

DA ATTO

Che l'efficacia delle presenti misure avrà durata fino a nuovo provvedimento amministrativo e salvo adozione di ulteriori proroghe nazionali e/o regionali delle misure restrittive

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.241/90, si informa che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro giorni sessanta dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, secondo le modalità di cui alla legge 1034/71; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Letto, confermato, sottoscritto.

Montanaro, 04 maggio 2020

Il Sindaco
Giovanni Ing. PONCHIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio del Comune a partire dal 04.05.2020 e così per quindici giorni consecutivi.